

(N. 1281)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori: BITOSSÌ, BIBOLOTTI, BERLINGUER, ROVEDA, FIORE e CASTAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1950

Per l'unificazione e la semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in tutti i Paesi civili del mondo è stato posto e risolto il problema della riforma della Previdenza sociale per adeguarla alle nuove esigenze ed ai nuovi orientamenti della sicurezza sociale e per riordinarne la struttura ai fini di una maggiore efficienza organizzativa ed assistenziale.

Anche nel nostro Paese questa necessità è stata concordemente sentita e dalle organizzazioni sindacali e dai partiti politici e dagli esperti di problemi previdenziali. In Congressi, in riunioni di studiosi, nella stampa quotidiana e tecnica, il problema è stato ampiamente dibattuto sia dal punto di vista economico-finanziario sia da quello tecnico ed amministrativo.

Dalla approfondita discussione emerge una sostanziale concordanza di vedute circa i punti fondamentali cui la riforma previdenziale avrebbe dovuto ispirarsi.

Il Governo, facendosi interprete di queste esigenze e di questo concorde movimento di opinione pubblica, nominò il 3 luglio 1947 una Commissione ministeriale, presieduta dall'onorevole

Ludovico D'Aragona, con l'incarico di elaborare nel più breve termine un piano concreto di riforma del sistema previdenziale. La Commissione presentò le sue conclusioni al Governo il 18 marzo 1948.

Senonchè a tutt'oggi, malgrado le ripetute promesse, ancora il disegno di legge sulla riforma previdenziale non è stato presentato dal Governo al Parlamento.

Solo alcuni mesi fa, a circa due anni dalla conclusione dei lavori della Commissione, l'allora Ministro del lavoro, onorevole Fanfani, annunciò che era stato finalmente approntato lo schema del provvedimento legislativo sulla riforma previdenziale e che esso presto sarebbe stato presentato al Parlamento, non appena, cioè, i vari Ministeri interessati avrebbero fatto conoscere il richiesto parere.

Da allora, cambiato il Ministro del lavoro, del disegno di legge Fanfani non si è più parlato. O meglio attraverso ampie indiscrezioni più o meno officiose della stampa, si vennero a conoscere i punti fondamentali del disegno di legge, e si accertò che essi, in notevole misura, si ispiravano

alle proposte formulate dalla Commissione ministeriale.

Ma della presentazione al Parlamento del disegno di legge Fanfani — presentazione che sembrava imminente — non si è fatta più parola.

Così stando le cose, aggravandosi di giorno in giorno in misura intollerabile la crisi del sistema previdenziale vigente, è urgente e necessario — nell'attesa che il disegno di legge sulla riforma previdenziale venga presentato e discusso — che vengano stralciate dal disegno di legge in questione e sottoposte con procedura d'urgenza all'esame di questa Assemblea legislativa le norme che disciplinano l'unificazione e la semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali.

Tale unificazione e tale semplificazione — immediatamente attuabili senza alcun aggravio, anzi con sicuro beneficio per l'economia nazionale — non solo elimineranno i più gravi inconvenienti del sistema vigente e costituiranno una solida base per l'ulteriore attuazione della riforma previdenziale, ma consentiranno altresì di realizzare immediate, notevoli economie tanto per i datori di lavoro che per gli Istituti previdenziali così da rendere possibile — concorrendo l'intervento finanziario dello Stato ormai in atto in tutti i Paesi civili e previsto dallo stesso disegno di legge Fanfani — un congruo aumento delle prestazioni a favore dei lavoratori.

La presente proposta di legge sull'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali si propone appunto il conseguimento di questi fini.

È nota la deplorabile situazione del vigente sistema contributivo della Previdenza sociale, sistema assurdo e farraginoso, tanto costoso ed oneroso per i bilanci delle aziende e degli istituti previdenziali, quanto inefficiente ai fini degli adempimenti contributivi: la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva per talune forme previdenziali, per altre è limitata ad un massimale; il contributo in taluni casi è stabilito in misura fissa per giornata di lavoro, in altri è diverso secondo la qualifica professionale o secondo la popolazione del Comune di residenza, in altri ancora è commisurato a classi fisse di salario, o stabilito in misura direttamente proporzionale al salario effettivo, o ancora rapportato al reddito imponibile dei terreni o alla quantità del prodotto venduto; le modalità di paga-

mento dei contributi variano dal sistema delle marche a quello del versamento diretto, da quello del conguaglio a quello del versamento agli esattori dalle imposte dirette sotto forma di addizionale dell'imposta erariale per i fondi rustici, ecc.

Per sanare questa insostenibile situazione, la presente proposta di legge, sulla base delle mozioni approvate dalla Commissione ministeriale per la riforma della Previdenza sociale e dello schema di disegno di legge Fanfani, si propone di disciplinare l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali così da eliminare le incongruenze e le dissipazioni del vigente sistema contributivo, soddisfare le esigenze funzionali e finanziarie degli Istituti previdenziali, realizzare notevoli economie nelle spese di amministrazione e consentire così un miglioramento del trattamento previdenziale a favore dei lavoratori.

La presente proposta di legge stabilisce anzitutto una unica base imponibile — la retribuzione effettiva percepita dal lavoratore — per tutte indistintamente le forme previdenziali e per gli assegni familiari e per tutte le categorie professionali, ad eccezione dei lavoratori agricoli, per i quali sono previsti salari e redditi medi e convenzionali (articoli 2, 3, 4 e 23).

È così provvidenzialmente abolito il massimale contributivo, attualmente vigente per le gestioni affidate all'I.N.P.S., fonte, per la sua rigidità, di instabilità finanziaria per i bilanci previdenziali e di sperequazioni per i datori di lavoro.

Il contributo è direttamente proporzionale alla retribuzione corrisposta ed è calcolato in base ad una aliquota globale, rappresentata dalla somma delle aliquote stabilite, per ogni forma di previdenza, col sistema finanziario della ripartizione (articolo 5).

Anche nel nostro Paese è pertanto abbandonato il sistema della capitalizzazione, già ormai sostituito in tutti i Paesi civili del mondo dal sistema della ripartizione ed anche da noi condannato dagli studiosi e dalla Commissione ministeriale e soppresso nello schema di disegno di legge Fanfani.

Fondamento della capitalizzazione è infatti la permanenza della stabilità monetaria senza della quale il sistema, polverizzandosi le riserve tecniche, non può che condurre ad un clamoroso e tragico fallimento, come la dolorosa esperienza conseguente alle svalutazioni monetarie di questo e dell'altro dopoguerra ci insegna.

L'adozione anche per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del sistema della ripartizione, oltre al garantire la solidità della gestione previdenziale contro le insidie della svalutazione monetaria, consentirà altresì di destinare al miglioramento delle prestazioni a favore dei lavoratori quella notevole parte dei contributi che oggi viene accantonata per la costituzione o ricostituzione delle riserve tecniche.

La ripartizione inoltre renderà disponibili — perchè non più necessarie — le riserve tecniche oggi esistenti, riserve che potranno essere destinate a riequilibrare alcune gestioni previdenziali deficitarie quali l'assicurazione malattia e l'assicurazione tubercolosi e ad estendere e potenziare l'attrezzatura sanitaria della Previdenza sociale, specie nelle regioni centro-meridionali, mediante la costruzione di ospedali comuni traumatologici, sanatori, poliambulatori, convalescenziari, stabilimenti termali, ecc.

Le aliquote di contributo, nell'ambito di ciascuna forma previdenziale e nell'ambito degli assegni familiari, sono uniche ed eguali (contributo medio) per tutte indistintamente le categorie professionali. Soltanto per l'assicurazione contro gli infortuni, e limitatamente alle lavorazioni più pericolose, sono previsti, oltre ai contributi normali, contributi supplementari in base ad una tariffa da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro (articolo 10).

I contributi unificati debbono essere versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale provvede, sulla base delle singole aliquote, a ripartire le somme incassate fra le gestioni e gli Istituti interessati (articoli 6 e 7).

Per il versamento dei contributi il datore di lavoro si limita a presentare una denuncia su apposito modulo in duplice copia nella quale deve essere precisato il numero complessivo dei lavoratori impiegati, l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte e l'ammontare complessivo dei contributi dovuti risultanti dalla semplice applicazione dell'aliquota globale al complesso delle retribuzioni erogate nel periodo di paga.

Gli Uffici esattori (organi periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, Uffici postali, esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) restituiscono al datore di lavoro una copia della denuncia attestante l'effettuato pagamento, da

allegarsi al libro paga, e gli consegnano un importo di marche corrispondente all'ammontare delle retribuzioni denunziate, marche che dovranno essere applicate su fascicoli allegati ai libretti paga dei lavoratori per un valore nominale eguale alla retribuzione corrisposta (articoli 6, 7, 8 e 9).

Evidenti e particolarmente notevoli sono i vantaggi del sistema contributivo previsto dalla presente proposta di legge: il datore di lavoro non sarà più oberato e soffocato dalle innumeri prescrizioni, procedure, scadenze, calcoli, registrazioni, moduli, tessere, libretti, che oggi lo assillano in misura intollerabile; basterà che egli applichi un'unica aliquota all'importo complessivo delle retribuzioni, faccia una sola registrazione su un unico modulo, esegua una sola operazione di versamento presso un unico sportello; gli ispettori incaricati della vigilanza avranno semplificato enormemente il loro compito essendo sufficiente il solo elementare accertamento della corrispondenza dell'importo delle retribuzioni corrisposte risultanti dal libro-paga con quello risultante dalla denuncia di versamento; gli Istituti previdenziali potranno con ben maggiore sicurezza identificare i datori di lavoro inadempienti, attraverso il periodico controllo delle denunce di versamento ed accertare il diritto alle prestazioni mediante il confronto fra il valore delle marche applicate sui fascicoli personali di ciascun richiedente, le prestazioni e le retribuzioni registrate sul libretto paga relativo.

Il sistema contributivo unificato pertanto: libera i datori di lavoro dalla opprimente, costosa bardatura amministrativa oggi loro imposta, assicura una efficace lotta contro le evasioni contributive, consente a favore degli Istituti previdenziali ragguardevoli economie nelle spese di accertamento e di riscossione dei contributi, il che renderà possibile un sensibile miglioramento delle prestazioni a favore dei lavoratori.

Disposizioni particolari sono stabilite per i lavoratori agricoli (articoli dal 20 al 30).

Viene confermato per gli avventizi ed assimilati il sistema vigente dell'accertamento dei contributi sulla base del fabbisogno presunto di mano d'opera per ettaro-coltura.

I contributi sono stabiliti applicando le aliquote fissate per le diverse forme previdenziali ai sensi dell'articolo 5, a salari medi ponderati nazionali, annui e giornalieri, stabiliti per le di-

verse categorie di salariati ed a redditi convenzionali nazionali stabiliti per i mezzadri e coloni e per le diverse categorie di coltivatori diretti.

Il Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi unificati in agricoltura, di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, è — così come è previsto anche dallo schema di disegno di legge Fanfani — soppresso e le relative funzioni, per esigenze di economia e di semplificazione, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, e le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sono soppresse e le loro funzioni sono affidate alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, alle Commissioni provinciali ed alle Commissioni comunali, di cui agli articoli 1, 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Allo scopo di coordinare l'attività degli Istituti previdenziali ai fini dell'applicazione delle norme sull'unificazione dei contributi viene istituito il Consiglio centrale della previdenza sociale, organo ritenuto indispensabile dalla Commissione ministeriale per la graduale, sistematica attuazione della riforma della Previdenza sociale. La sua istituzione è prevista anche dallo schema di disegno di legge Fanfani.

Detto Consiglio ha poteri deliberanti e consultivi. I provvedimenti adottati dal Consiglio centrale in sede deliberante hanno effetto vincolante nei confronti degli Istituti previdenziali.

I poteri, le funzioni e la composizione del Consiglio centrale della previdenza sociale sono stabiliti negli articoli 31 e 32; per quanto riguarda il suo modo di nomina, si è ritenuto opportuno — data l'assoluta urgenza che il Consiglio possa entrare subito in funzione — seguire la prassi vigente per organismi di tale tipo, mentre è evidente che, nella più ampia riforma della Previdenza sociale che pure urgentemente si impone, si dovrà ricorrere, sia pure per questo Consiglio che per gli organi di amministrazione degli Istituti previdenziali, al sistema elettorale, basato sul voto diretto e sagrato dei lavoratori interessati.

Gli altri articoli, che non hanno bisogno di particolare commento, disciplinano il pagamento degli interessi di mora e delle somme aggiuntive a carico dei datori di lavoro morosi (articoli 11 e 12), l'emissione del libretto di lavoro per ogni singolo lavoratore (articolo 13), la tenuta dei libretti matricola e paga da parte delle aziende (articolo 14), la facoltà di istituire altri sistemi di riscossione per particolari categorie di lavoratori (articolo 15), la ripartizione delle spese e dei proventi inerenti alla riscossione dei contributi tra gli Istituti previdenziali interessati (articoli 16 e 17), l'obbligazione solidale del datore di lavoro subentrante in caso di trapasso di azienda (articolo 18), il privilegio dei crediti per contributi previdenziali (articolo 19), l'obbligo dei datori di lavoro di sottoporsi al controllo degli adempimenti contributivi da parte dei funzionari aventi funzioni ispettive (articolo 33), le penalità a carico dei datori di lavoro inadempienti (articoli dal 34 al 40), e le disposizioni transitorie (articoli dal 41 al 44).

DISEGNO DI LEGGE

UNIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Art. 1.

I contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, la tubercolosi, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia e la nuzialità e natalità e per gli assegni familiari sono unificati.

L'unificazione dei contributi potrà essere estesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio centrale della Previdenza sociale di cui all'articolo 31, ad altri contributi con finalità analoghe a quelle di cui al primo comma.

Per quanto concerne i lavoratori agricoli l'unificazione è regolata dalle norme speciali di cui agli articoli dal 20 al 30 della presente legge.

COMMISURAZIONE DEI CONTRIBUTI UNIFICATI.

Art. 2.

I contributi previdenziali e quelli per gli assegni familiari sono commisurati alle retribuzioni complessive effettive percepite dai lavoratori, applicando ad esse le aliquote percentuali determinate ai sensi della presente legge.

Agli effetti del calcolo dei contributi, per retribuzione complessiva effettiva si intende tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Pertanto, nella determinazione della retribuzione, in aggiunta al salario, in economia o a cottimo, ed allo stipendio debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura e la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;

2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado;

3) di premio, di indennità o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di località, come gli assegni variabili e le competenze accessorie, le indennità chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per recupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennità similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennità di residenza, di località disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi, dannosi e simili;

4) di gratificazione annuale e periodica quali le mensilità e le settimane eccedenti le normali, come la 13^a e la doppia mensilità e la 53^a settimana;

5) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 40 per cento del loro ammontare, esclusi i rimborsi a pie' di lista come ogni altro compenso o somma qualsiasi che abbia carattere di rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro;

6) di indennità o compenso a qualunque altro titolo corrisposto al lavoratore, purchè non abbia carattere di rimborso di spese o di elargizioni fatte una volta tanto, ma faccia parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.

Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuità dell'alloggio o del vitto o in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in moneta sulla base di criteri che stabilisce il regolamento.

TABELLE DI SALARI MEDI.

Art. 3.

Per particolari categorie di lavoratori nei confronti delle quali vi siano difficoltà nell'accertare la retribuzione complessiva effettiva ai fini della determinazione dei contributi possono essere adottate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio centrale della Previdenza sociale, tabelle di salari medi o convenzionali, giornalieri ed annui, tenute presenti le condizioni locali di lavoro e di guadagno.

Art. 4.

Le tabelle di salari medi o convenzionali di cui all'articolo 3 saranno adeguate alle variazioni generali delle retribuzioni in dipendenza delle variazioni del potere di acquisto della moneta, quando la variazione delle retribuzioni in aumento o in diminuzione superi il 10 per cento.

Gli adeguamenti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio centrale della Previdenza sociale. I periodi di tempo per le revisioni e le altre modalità di esecuzione sono stabilite dal regolamento.

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
DEI CONTRIBUTI.

Art. 5.

Le aliquote dei contributi sono stabilite, per ogni singola forma di previdenza di cui all'articolo 1, col sistema finanziario della ripartizione.

Le aliquote, nell'ambito di ciascuna forma di previdenza e nell'ambito degli assegni familiari, sono uniche ed eguali per tutte indistintamente le categorie professionali, salvo quanto è disposto, ai sensi dell'articolo 10, per le assicurazioni infortuni e malattie professionali dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente pericolose.

Le aliquote sono valide per un quinquennio e sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio centrale della Previdenza sociale.

Le aliquote possono essere modificate con la stessa procedura anche nel corso del quinquennio in caso di particolari necessità.

Le aliquote sono determinate con le norme stabilite dal regolamento tenendo conto delle risultanze della gestione delle singole forme di previdenza nel quinquennio precedente ed avuto riguardo alla costituzione di congrui fondi di riserva.

Per il primo quinquennio le aliquote saranno determinate sulla base del conto consuntivo accertato per ogni singola forma previdenziale e per gli assegni familiari, per l'anno 1949, maggiorato del fabbisogno per il naturale incremento, nel corso del quinquennio, dei titolari di pen-

sioni e rendite permanenti e per la costituzione dei fondi di riserva di cui al precedente comma.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI.

Art. 6.

L'ammontare dei contributi unificati dovuti è determinato applicando, allo scadere di ogni periodo di paga, sull'importo delle retribuzioni corrisposte o dei salari medi o convenzionali relativi, l'aliquota percentuale risultante dalla somma delle aliquote determinate per le singole forme di previdenza e per gli assegni familiari.

Art. 7.

Il datore di lavoro deve provvedere al versamento dei contributi unificati entro cinque giorni dallo scadere di ogni periodo di paga.

Il versamento dei contributi unificati deve essere effettuato presso le sedi provinciali e locali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede, sulla base delle singole aliquote, a ripartire le somme incassate fra le gestioni e gli Istituti previdenziali interessati, secondo le deliberazioni del Consiglio centrale della Previdenza sociale.

Il versamento dei contributi unificati può altresì essere effettuato presso gli Uffici postali, le esattorie e le ricevitorie delle imposte dirette che provvederanno a riversare le somme incassate all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Possono essere incaricate della riscossione dei contributi unificati anche le sedi, filiali ed agenzie degli Istituti di credito, purchè ne siano autorizzate su deliberazione del Consiglio centrale della Previdenza sociale.

I datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ad effettuare il versamento dei contributi entro venti giorni dalla scadenza di ogni periodo di paga.

Le aziende che hanno dipendenze in più di una provincia possono essere autorizzate dal predetto Istituto ad effettuare il versamento dei contributi unificati dovuti presso gli Uffici di un'unica provincia.

Art. 8.

All'atto del versamento dei contributi i datori da lavoro devono presentare una denuncia su apposito modulo in duplice copia. In detta denun-

zia deve essere indicato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro, il numero dei lavoratori impiegati, l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte soggette a contributo e l'ammontare complessivo dei contributi dovuti.

L'ufficio incaricato della riscossione consegna al datore di lavoro le marche di cui all'articolo 9 per un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni per le quali è dovuto il contributo e restituisce una copia della denuncia attestante il versamento effettuato, da unirsi al libro-paga di cui all'articolo 14.

L'altra copia della denuncia è inviata, unitamente all'importo relativo, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9.

Le marche di cui all'articolo 8 hanno un valore nominale di centomila, cinquantamila, ventimila, diecimila, cinquemila, duemilacinquecento, mille, cinquecento, duecentocinquanta, cento, cinquanta, dieci lire.

Entro cinque giorni dalla data del versamento dei contributi unificati il datore di lavoro deve applicare sul fascicolo allegato al libretto intestato a ciascun dipendente ai sensi dell'articolo 13 le rispettive marche per un valore nominale uguale a quello della retribuzione complessiva effettiva corrisposta o del salario medio convenzionale attribuito al titolare del libretto. Agli effetti della applicazione di dette marche si arrotonda a 10 lire la frazione di retribuzione inferiore.

CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI PER LE LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE PERICOLOSE.

Art. 10.

Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali e limitatamente alle lavorazioni particolarmente pericolose indicate in una tariffa da approvarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio centrale della previdenza sociale, i datori di lavoro, oltre ai contributi normali di cui agli articoli 1 e 5, debbono versare un contributo supplementare sulla base delle aliquote determinate nella tariffa predetta.

Il contributo supplementare è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli altri uffici incaricati ed autorizzati di cui all'articolo 7 congiuntamente ai contributi unificati e con la stessa procedura.

INTERESSI DI MORA E SOMME AGGIUNTIVE.

Art. 11.

Qualora non si sia provveduto al pagamento dei contributi unificati entro i termini stabiliti o il pagamento di detti contributi sia stato effettuato in misura inferiore a quella dovuta, il datore di lavoro, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla presente legge, è tenuto, oltre al pagamento dell'ammontare dei contributi non pagati, al pagamento degli interessi di mora nella misura dell'interesse legale ed al pagamento delle somme aggiuntive di cui al quarto comma.

Gli interessi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello per il quale erano dovuti i singoli contributi.

Gli interessi non sono dovuti quando per il tardivo versamento dei contributi unificati siano stati riscossi i diritti prescritti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il datore di lavoro moroso per un periodo maggiore di trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati i contributi unificati è tenuto a pagare, in aggiunta all'importo dei contributi dovuti ed agli interessi di mora relativi, una somma nella misura:

a) del 10 per cento dell'importo dei contributi dovuti se il pagamento è effettuato non oltre due mesi;

b) del 15 per cento se il pagamento è effettuato dopo i due mesi e non oltre i tre mesi;

c) del 20 per cento se il pagamento è effettuato dopo i tre mesi e non oltre i quattro mesi;

d) del 25 per cento se il pagamento è effettuato oltre i quattro mesi.

Le percentuali predette sono raddoppiate in caso di recidiva nel biennio successivo alla data dell'ultima inadempienza.

Il calcolo della somma aggiuntiva è effettuato riferendosi all'inizio della inadempienza.

Non si applicano le somme aggiuntive predette ove i datori di lavoro provvedano al pagamento dei contributi unificati dovuti e dei relativi interessi di mora entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Contro i datori di lavoro morosi nel pagamento dei contributi l'Istituto nazionale della previdenza sociale può emettere ingiunzione di pagamento comprensiva delle somme dovute per contributi, per interessi di mora e per somme aggiuntive ai sensi dell'articolo 11, nonché per eventuali spese.

L'ingiunzione è resa esecutiva dal pretore del luogo nella cui giurisdizione risiede l'ufficio emittente, osservate per il procedimento le norme stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'ingiunzione costituisce titolo per la iscrizione della ipoteca giudiziaria sui beni del debitore moroso dopo la scadenza del termine per l'opposizione.

IL LIBRETTÒ DI LAVORO.

Art. 13.

A tutti i lavoratori dipendenti deve essere rilasciato il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112. Al libretto di lavoro è allegato un fascicolo per l'applicazione delle marche.

Il regolamento stabilisce: le forme del libretto e del fascicolo sui quali dovranno essere annotati anche gli estremi di tutte le prestazioni economiche e sanitarie concesse; le modalità per il rilascio, la tenuta e la rinnovazione di essi; le caratteristiche delle marche e le norme per la loro applicazione e quanto in genere occorra per l'attuazione delle disposizioni relative alla riscossione dei contributi con il sistema delle marche.

LIBRI MATRICOLA E PAGA.

Art. 14.

I datori di lavoro debbono tenere:

1) un libro matricola sul quale siano iscritti nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio i lavoratori dipendenti;

2) un libro paga nel quale siano indicate per ciascun lavoratore dipendente le generalità, il numero delle ore lavorative per ciascun giorno,

le retribuzioni corrisposte ad essi, specificando a quale titolo.

Le aziende che ne facciano richiesta possono essere autorizzate dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, su parere conforme dell'Ispettorato del lavoro, a sostituire il libro-paga regolamentare con altri idonei sistemi di registrazione.

Le forme dei libri matricola e paga e le modalità per la loro tenuta sono stabilite dal regolamento.

ALTRI SISTEMI DI RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI UNIFICATI.

Art. 15.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, sentito il Consiglio centrale della previdenza sociale, autorizzare, per particolari categorie di lavoratori per i quali non si ritenga applicabile il sistema delle marche, la riscossione dei contributi con altri sistemi a condizione che garantiscano l'identificazione di ciascun lavoratore e la regolarità del relativo contributo versato.

Per particolari categorie di aziende e di lavori il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio centrale della Previdenza sociale, può autorizzare la riscossione dei contributi a mezzo di ruoli con le norme ed i privilegi in vigore per la esazione delle imposte dirette nei modi stabiliti dal regolamento.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE E DEI PROVENTI.

Art. 16.

Le spese per la preparazione, la stampa, la custodia e la distribuzione delle marche e dei fascicoli da allegare al libretto di lavoro, nonché tutte quelle inerenti alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi sono ripartite fra gli Istituti previdenziali, su deliberazione del Consiglio centrale della Previdenza sociale, in proporzione alle aliquote percentuali contributive relative a ciascuna gestione.

Art. 17.

I proventi degli interessi di mora e delle quote aggiuntive di cui all'articolo 11 e delle pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripar-

titi, su deliberazione del Consiglio centrale della Previdenza sociale, tra gli Istituti previdenziali interessati in proporzione alle aliquote percentuali contributive relative a ciascuna gestione.

TRAPASSO DI AZIENDA.

Art. 18.

In caso di trapasso di azienda il datore di lavoro subentrante è solidamente obbligato col predecessore, salvo l'eventuale diritto di regresso, per tutto quanto risulti dovuto a titolo di contributi, interessi, somme aggiuntive e ad ogni altro titolo riferentesi all'anno in corso ed ai due precedenti.

CREDITI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI.

Art. 19.

I crediti degli Istituti previdenziali per contributi e per ogni altro titolo inerente all'applicazione della presente legge godono dei privilegi stabiliti dal libro IV, titolo III, Capo II del Codice civile per le retribuzioni ai prestatori di lavoro subordinati ed a tali effetti sono a queste assimilate.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORATORI AGRICOLI.

Art. 20.

Sono considerati lavoratori agricoli:

a) coloro che prestano in modo permanente o avventizio opera manuale comunque retribuita in denaro o in natura in agricoltura e in tutte le lavorazioni connesse, ausiliarie ed accessorie;

b) i coltivatori diretti, siano essi proprietari affittuari o a qualsiasi altro titolo conduttori, i coloni ed i mezzadri, soggetti come tali alle assicurazioni sociali obbligatorie per essi previste dalle vigenti leggi.

Non sono considerati lavoratori agricoli e non si applicano ad essi le disposizioni generali della presente legge:

a) i lavoratori con qualifica impiegatizia;

b) i lavoratori addetti ad attività connesse complementari ed accessorie dell'agricoltura, quando queste siano svolte con procedimento in-

dustriale di lavorazione o siano dirette alla raccolta, conservazione e trasporto dei prodotti, quando queste operazioni sono, per contratto o per uso, a carico dell'acquirente.

Art. 21.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura sono compilati, per ciascun Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento, dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A tale fine l'Istituto nazionale della previdenza sociale nomina in ogni Comune un proprio corrispondente.

In detti elenchi i lavoratori agricoli sono distinti in salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, avventizi ed assimilati; coloni e mezzadri e coltivatori diretti di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo precedente.

Per i salariati fissi gli obbligati e braccianti fissi, l'elenco deve indicare per ciascun lavoratore il numero di giornate lavorative effettive ai sensi dell'articolo 24.

Per gli avventizi ed assimilati deve essere attribuito un numero di giornate corrispondente alla normale occupazione media della provincia per ciascuna categoria; in ogni caso deve essere attribuito un numero di giornate non inferiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 22.

Per ciascuna delle categorie di lavoratori agricoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 20 sono stabilite ogni quinquennio, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sentito la Commissione Centrale di cui all'articolo 28, tabelle di salari medi ponderati nazionali.

Le predette tabelle sono determinate sulla base dei salari medi vigenti per le diverse categorie di lavoratori nell'anno precedente a quello nel quale si inizia il quinquennio, tenuto conto dei contratti di lavoro.

Per ciascuna delle categorie di lavoratori agricoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 20 sono stabilite ogni quinquennio tabelle di redditi convenzionali nazionali con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza

sociale, sentita la Commissione Centrale di cui all'articolo 28.

Dette tabelle di redditi convenzionali nazionali sono determinate con le stesse modalità con le quali vengono fissate le tabelle di salari medi di cui al secondo capoverso.

Alle predette tabelle si applicano, in caso di variazione del potere di acquisto della moneta, le norme di cui all'articolo 4.

Le tabelle di salari medi e di redditi convenzionali servono di base per la determinazione dei contributi e possono essere modificate, ove se ne ravvisi la necessità, anche nel corso del quinquennio con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentita la Commissione Centrale di cui all'articolo 28.

Art. 23.

L'ammontare dei contributi unificati per i lavoratori agricoli è determinato applicando sull'importo dei salari medi e dei redditi convenzionali di cui all'articolo precedente l'aliquota percentuale risultante dalla somma delle aliquote determinate per le singole forme di previdenza cui le varie categorie di lavoratori agricoli sono soggette e, sempre che vi siano soggette, per gli assegni familiari secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 24.

Le giornate di lavoro impiegate nell'azienda sono accertate:

1) per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati in ragione di 26 giornate per ciascun mese;

2) per i salariati fissi con contratto di durata inferiore ad un anno ed assimilati, tante volte 26 giornate quanti sono i mesi del contratto;

3) per gli obbligati e braccianti fissi in ragione del numero annuo di giornate di lavoro ad essi garantite per contratto;

4) per gli avventizi e assimilati sulla base del fabbisogno presunto di mano d'opera per ogni azienda agricola.

Dal complesso delle giornate accertate debbono essere detratte quelle della mano d'opera familiare impiegata nell'azienda, quando questa è coltivata direttamente.

La determinazione del fabbisogno è demandata alle Commissioni provinciali di cui all'arti-

colo 28 con i criteri fissati dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

È tuttavia riconosciuta la facoltà alle predette Commissioni provinciali di disporre in via eccezionale l'accertamento dei contributi mediante la rilevazione della effettiva occupazione della mano d'opera bracciantile, previa documentata dimostrazione della possibilità di attuazione in relazione alle condizioni obiettive in cui si svolge in provincia il processo produttivo agricolo, alla natura dei contratti agrari e dei rapporti di lavoro, nonchè alla funzionalità degli uffici preposti alla rilevazione.

In ogni caso la conferma del sistema è subordinata ad un anno di esperimento ed alla autorizzazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentito il parere della Commissione Centrale di cui all'articolo 28.

Art. 25.

I contributi dovuti per le assicurazioni malattia, tubercolosi, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione, invalidità e vecchiaia, nuzialità e natalità e per gli assegni familiari sono unificati e corrisposti, nei modi stabiliti dal regolamento, all'Istituto nazionale della Previdenza sociale che provvede, sulla base delle singole aliquote, a ripartire le somme incassate fra le gestioni e gli Istituti previdenziali interessati, secondo le deliberazioni del Consiglio centrale della Previdenza sociale.

L'unificazione dei contributi per i lavoratori agricoli potrà essere estesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentito il Consiglio centrale della Previdenza sociale, ad altri contributi con finalità analoghe a quelle di cui al primo comma.

Art. 26.

I contributi unificati sono riscossi a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

I ruoli sono messi in riscossione normalmente in sei rate se pubblicati nel mese di gennaio, ed in tre rate se pubblicati nel mese di luglio.

È peraltro riconosciuta la facoltà a tutte le aziende di effettuare il versamento diretto della

somma dovuta in apposito conto intestato all'Istituto nazionale della Previdenza sociale con le modalità e le condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 27.

Il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75 è soppresso. Le sue attribuzioni sono demandate all'Istituto nazionale della Previdenza sociale.

Col regolamento sono stabilite le relative norme di esecuzione.

Il personale attualmente in servizio è trasferito all'Istituto nazionale della Previdenza sociale.

Il Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale stabilisce le relative norme e condizioni.

Art. 28.

La Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949 e le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75 sono soppresse e le loro funzioni sono affidate rispettivamente alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ed alle Commissioni provinciali e comunali di cui agli articoli 25 e 26 della legge stessa.

La composizione delle Commissioni provinciali e comunali prevista dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è integrata, quando si trattino materie riguardanti i contributi unificati in agricoltura, rispettivamente dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale o da un suo rappresentante e dal corrispondente comunale di cui al secondo comma dell'articolo 21.

Art. 29.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale di cui all'articolo precedente decidono, rispettivamente in primo e secondo grado, sui ricorsi relativi all'accertamento dei contributi ed agli elenchi dei lavoratori agricoli.

Art. 30.

Per quanto non è specificatamente previsto si applicano, se compatibili, le altre disposizioni della presente legge, nonchè le vigenti disposizioni sui contributi unificati in agricoltura.

CONSIGLIO CENTRALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Art. 31.

Allo scopo di sovrintendere e coordinare l'attività degli Istituti previdenziali per l'applicazione delle norme per l'accertamento e la riscossione dei contributi unificati di cui alla presente legge è istituito il Consiglio centrale della Previdenza sociale.

Spetta al Consiglio della Previdenza sociale:

1) deliberare sulla ripartizione dei contributi unificati incassati fra gli Istituti previdenziali interessati ai sensi degli articoli 6 e 25;

2) deliberare sulla ripartizione fra gli Istituti previdenziali interessati delle spese di cui all'articolo 16;

3) deliberare sulla ripartizione fra gli Istituti previdenziali interessati dei proventi di cui all'articolo 17;

4) autorizzare eventualmente istituti di credito alla riscossione dei contributi unificati ai sensi dell'articolo 7;

5) decidere in secondo grado i ricorsi relativi all'accertamento dei contributi ed agli elenchi dei lavoratori agricoli ai sensi dell'articolo 29;

6) esprimere parere:

a) sulla estensione della unificazione dei contributi ad altri contributi affini di cui agli articoli 1 e 25;

b) sull'adozione e revisione delle tabelle di salari medi e di redditi convenzionali di cui agli articoli 3, 4 e 22.

c) sulla determinazione delle aliquote dei contributi di cui all'articolo 5;

d) sulla tariffa dei contributi supplementari per le lavorazioni particolarmente pericolose di cui all'articolo 10;

e) sull'adozione di sistemi diversi da quello delle marche per l'accertamento e la riscossione dei contributi unificati di cui all'articolo 15.

7) esercitare tutte quelle altre funzioni ad essa demandate dalla legge e dal regolamento ai

fini del coordinamento dell'attività degli Istituti previdenziali.

I provvedimenti adottati dal Consiglio centrale in sede deliberante hanno effetto vincolante nei confronti degli Istituti previdenziali.

Art. 32.

Il Consiglio centrale della Previdenza sociale è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o in sua vece dal Sottosegretario di Stato ed è composto dei seguenti membri:

1) sette rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali numericamente più rappresentative a carattere nazionale;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali numericamente più rappresentative a carattere nazionale;

3) il Direttore generale della Previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) un funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I Presidenti e i Direttori generali degli Istituti previdenziali partecipano al Consiglio a titolo consultivo.

Partecipano altresì al Consiglio con voto consultivo due persone particolarmente competenti in materia previdenziale di cui uno esperto della tecnica attuariale delle assicurazioni sociali, ed altresì un sanitario designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

I membri del Consiglio centrale della Previdenza sociale sono nominati per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese per il funzionamento del Consiglio centrale fanno carico sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

VIGILANZA.

Art. 33.

Agli effetti dell'accertamento e del controllo degli adempimenti contributivi i datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione, oltre che dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro, anche degli incaricati di cui al comma seguente, i libri paga e matricola e le documentazioni relative.

Agli stessi effetti i datori di lavoro sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di previdenza sociale e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati l'accertamento nella propria azienda anche nelle ore di lavoro della regolarità degli adempimenti contributivi, mettendo a disposizione i libri paga e matricola e le documentazioni relative.

Gli incaricati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono tenuti ad osservare il segreto sui processi di fabbricazione e sopra ogni altro particolare che venga a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Il regolamento stabilisce le norme e modalità per l'esercizio delle funzioni previste nel presente articolo.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 34.

Qualora si sia omesso in tutto o in parte il versamento dei contributi unificati entro il termine stabilito il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni dipendente e per ogni mese di omessa contribuzione.

In caso di recidiva, oltre l'ammenda, il datore di lavoro è punito con l'arresto fino ad un anno.

Nei casi previsti nel primo comma gli Istituti previdenziali competenti possono esercitare verso il datore di lavoro il diritto di rivalsa per le prestazioni concesse ai dipendenti del datore di lavoro inadempiente.

Art. 35.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti ai lavori, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 33 o di fornire loro i dati ed i documenti necessari o li diano errati od incompleti sono puniti con ammenda da lire 2.000 a lire 20.000 salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 36.

Chiunque mediante ritenute dirette o indirette sulle retribuzioni in denaro o in natura, contro ed oltre le disposizioni di legge, fa concorrere i

lavoratori dipendenti all'onere dei contribuiti cui è tenuto il datore di lavoro ai sensi della presente legge, è punito con ammenda da 5.000 a 10.000 lire.

Art. 37.

Chiunque con qualsiasi mezzo promuova ed organizzi accordi ed intese fra i datori di lavoro e i lavoratori al fine di ritardare, sospendere od omettere il pagamento dei contribuiti unificati è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 38.

Chiunque contraffà od altera i libretti di lavoro o i fascicoli di cui all'articolo 13 o altri documenti richiesti per l'applicazione della presente legge o fa uso di libretti e fascicoli contraffatti o alterati o stampa e mette in distribuzione i predetti documenti o fa uso di marche annullate e le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione è punito in conformità del libro II, titolo VII del Codice penale concernente i delitti contro la fede pubblica.

Agli effetti della legge penale le marche di cui all'articolo 9 sono equiparate ai valori bollati.

Art. 39.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima della emanazione del decreto penale, è ammesso a pagare, nei termini ed agli effetti dell'articolo 162 del Codice penale, oltre i contributi o le parti di contributo non versati, gli interessi di mora e le somme aggiuntive di cui all'articolo 11 o dovute a titolo di rivalsa, una somma corrispondente all'importo minimo dell'ammenda ovvero alla terza parte dell'importo massimo in caso di recidiva.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 40.

Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge può essere stabilita la pena dell'ammenda

fino a lire 50.000 per la inosservanza delle disposizioni della presente legge per la quale non sia stabilita una pena speciale nonchè per la inosservanza delle disposizioni del regolamento medesimo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 41.

Fino a che non sia provveduto alla distribuzione dei libretti di lavoro è consentito alle aziende di assumere e mantenere in servizio i lavoratori anche se non muniti di libretto di lavoro, purchè muniti del fascicolo di cui all'articolo 13.

Art. 42.

Sono abrogate le disposizioni contenute in provvedimenti legislativi generali o speciali le quali, concernendo materie disciplinate nella presente legge, siano con questa in contrasto o incompatibili.

Art. 43.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e ad emanare, entro un anno, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio centrale della Previdenza sociale, disposizioni transitorie eventualmente occorrenti per l'attuazione del nuovo ordinamento dei contribuiti di cui alla presente legge.

Il regolamento, oltre a contenere la disciplina delle materie ad esso demandate dalla legge e quella che occorre per l'applicazione di essa, può contenere le ulteriori disposizioni che, ad integrazione delle norme di legge, siano ritenute necessarie per la sua attuazione.

Art. 44.

La presente legge entra in vigore col 1° gennaio 1951.